

DISEGNO DI LEGGE: S. 4524 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 10 MARZO 2000, N. 54, RECANTE AUTORIZZAZIONE AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA A STIPULARE CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CON SOGGETTI IMPEGNATI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI, AL FINE DI GARANTIRE L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SUL GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO (APPROVATO DAL SENATO) (6935)

(A.C. 6935 – sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 10 marzo 2000, n. 54, recante autorizzazione al Ministero della giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impegnati in lavori socialmente utili, al fine di garantire l'attuazione della normativa sul giudice unico di primo grado, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Per far fronte alla necessità e alla urgenza di garantire la piena attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, istitutivo del giudice unico di primo

grado, il Ministero della giustizia può provvedere, alla data di scadenza dei progetti in corso, alla stipulazione di contratti a tempo determinato per 18 mesi, fino ad un massimo di 1.850 per soggetti impegnati in lavori socialmente utili per effetto della convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, ovvero con lavoratori impegnati in progetti di utilità collettiva realizzati dalle corti d'appello della Sicilia, su autorizzazione del Ministero della giustizia in forza dell'articolo 12 della legge della regione siciliana 21 dicembre 1995, n. 85, e successive modificazioni. Con la stipulazione dei suddetti contratti i soggetti interessati decadono dal beneficio degli incentivi previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 468 del 1997.

ARTICOLO 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 34.663 milioni per l'anno 2000, in lire 83.385 milioni per l'anno 2001 e in lire 11.133 milioni per l'anno 2002, si provvede:

a) quanto a lire 23.878 milioni per l'anno 2000, a lire 83.385 milioni per

l'anno 2001 e a lire 11.133 milioni per l'anno 2002, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000 allo scopo utilizzando: l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per lire 16.878 milioni, per lire 83.385 milioni e per lire 11.133 milioni rispettivamente per gli anni 2000, 2001 e 2002; l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e quello relativo al Ministero delle finanze rispettivamente per lire 2.000 milioni e per lire 5.000 milioni per l'anno 2000;

b) quanto a lire 10.785 milioni per l'anno 2000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 6935 - sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « di garantire » sono inserite le seguenti: « , in particolare, »; le parole da: « ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 5, comma 4,

del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, o impegnati in lavori socialmente utili nelle sedi periferiche della giustizia minorile, ovvero utilizzati per progetti di utilità collettiva presso uffici giudiziari su autorizzazione del Ministero della giustizia ».

All'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: « per lire 16.878 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « per lire 23.878 milioni » e sono soppresse le parole: « l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e quello relativo al Ministero delle finanze rispettivamente per lire 2.000 milioni e per lire 5.000 milioni per l'anno 2000; ».

Nel Titolo, dopo le parole: « al fine di garantire » sono inserite le seguenti: « , in particolare, ».

(A.C. 6935 - sezione 3)

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DE- CRETO-LEGGE

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Ai fini della completa attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, istitutivo del giudice unico di primo grado, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere personale appartenente ai profili di dattilografo e di operatore amministrativo, corrispondenti alle posizioni economiche B1 e B2 dell'area B, fino alla completa copertura della pianta organica, attingendo dalle graduatorie degli idonei dei concorsi espletati ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276, fino all'esaurimento delle graduatorie medesime.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 non necessitano della previa autorizzazione di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3 Per le esigenze di sistemazione e di riordino degli archivi dei tribunali e delle procure della Repubblica conseguenti all'accorpamento ai predetti uffici delle preture e delle procure circondariali, nonché per l'esaurimento dell'arretrato determinato dall'inserimento dei seguiti degli atti inviati in archivio e per il censimento e la ricognizione analitica degli stessi atti, il Ministero della giustizia è autorizzato a stipulare, entro il 30 settembre 2000 e per la durata massima di 18 mesi, contratti di lavoro a tempo determinato, fino a un massimo di 1.850 per soggetti impegnati in lavori socialmente utili, per effetto della convenzione tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, o impegnati in lavori socialmente utili nelle sedi periferiche della giustizia minorile, ovvero utilizzati per progetti di utilità collettiva presso uffici giudiziari su autorizzazione del Ministero della giustizia, da inquadrare caso per caso nelle posizioni economiche A3 dell'area A e B1 e B2 dell'area B.

4. Con la stipulazione dei suddetti contratti i soggetti interessati decadono dal beneficio degli incentivi previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 468 del 1997.

1. 1. Mantovano, Pampo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Per far fronte alla necessità ed urgenza di garantire con le seguenti: Al fine di consentire.

1. 22. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Per far fronte alla necessità ed urgenza di con le seguenti: Al fine di.

1. 23. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: istitutivo del giudice unico di primo grado aggiungere le seguenti: , e per assicurare una temporanea copertura di posti vacanti presso gli uffici giudiziari,

1. 2. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: istitutivo del giudice unico di primo grado aggiungere le seguenti: , ove richiesto da carenze di organico presso i vari uffici giudiziari,

1. 3. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il Ministero della giustizia può provvedere aggiungere le seguenti: , fermo restando anche per il 2000 l'obiettivo di cui al comma 2 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

1. 4. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: scadenza dei progetti aggiungere le seguenti: o delle convenzioni.

1. 5. Taborelli, Santori.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per 18 mesi con le seguenti: per 10 mesi.

1. 29. Gazzara.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per 18 mesi con le seguenti: per 12 mesi e comunque non oltre la data di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.

1. 6. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per 18 mesi con le seguenti: per 12 mesi e comunque non oltre il 1° maggio 2001.

1. 7. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per 18 mesi con le seguenti: per 12 mesi.

1. 8. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per 18 mesi aggiungere le seguenti: con soggetti dotati di specifiche capacità professionali inerenti alle mansioni che devono svolgere.

1. 32. Gazzara.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per 18 mesi aggiungere le seguenti: non rinnovabili.

1. 9. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fino ad un massimo di 1.850 con le seguenti: fino ad un massimo di 1.000.

1. 30. Gazzara.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fino ad un massimo di 1.850 con le seguenti: fino ad un massimo di 1.542.

1. 10. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fino ad un massimo di 1.850 con le seguenti: fino ad un massimo di 1.557.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: o impegnati fino alla fine del periodo con le seguenti: e fino ad un massimo di 118 soggetti impegnati in lavori socialmente utili nelle sedi periferiche della giustizia minorile.

1. 28. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fino ad un massimo di 1.850 con le seguenti: fino ad un massimo di 1.688.

1. 11. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per soggetti aggiungere le seguenti: che siano muniti dei titoli di studio e delle capacità professionali specifiche alle mansioni che dovranno svolgere, nonché.

1. 36. Gazzara.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per soggetti aggiungere le seguenti: che siano muniti dei titoli di studio necessari, nonché.

1. 35. Gazzara.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: socialmente utili aggiungere le seguenti: o impegnati, pur se in regime di convenzione, da almeno tre anni presso i centri di prima accoglienza, esercitando attività di sorveglianza, assistenza e di animazione sia diurna che notturna.

1. 12. Taborelli, Santori.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per effetto della con le seguenti: in virtù della.

1. 24. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per effetto della con le seguenti: in base alla.

1. 25. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nelle sedi periferiche della giustizia minorile con le seguenti: presso i centri di giustizia minorile istituiti in Liguria, Friuli Venezia-Giulia e Puglia.

1. 26. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero utilizzati per progetti di utilità collettiva presso uffici giudiziari su autorizzazione del Ministero della giustizia.

1. 27. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e dalla qualifica di lavoratori socialmente utili.

1. 13. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 21 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1998.

1. 14. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e dall'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.

1. 15. Michielon, Pagliarini, Covre.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero della giustizia procede, per la copertura fino ad un massimo di 873 posti attualmente occupati da soggetti impegnati in lavori socialmente utili con mansioni di dattilografo o addetto ai servizi ausiliari, ad assunzione mediante preselezione di giovani inoccupati o disoccupati iscritti nelle liste speciali presenti presso il Ministero della giustizia.

1. 16. Michielon, Pagliarini, Covre.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Al fine di garantire un potenziamento definitivo delle risorse di personale a disposizione del Ministero della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero stesso procede alla copertura dei posti vacanti mediante l'emanazione di bandi di concorso pubblico.

1. 19. Michielon, Pagliarini, Covre.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministero della giustizia indice uno o più bandi di concorso pubblico per la copertura dei posti vacanti attualmente occupati dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili di cui al comma 1 del presente articolo.

1. 20. Michielon, Pagliarini, Covre.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministero della giustizia adotta iniziative per la mobilità di personale tra ministeri al fine di procedere alla copertura dei posti vacanti.

1. 21. Michielon, Pagliarini, Covre.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Qualora, al fine di garantire un potenziamento definitivo delle risorse di personale a disposizione del Ministero della giustizia, si proceda all'indizione di concorsi pubblici, per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo l'aver svolto lavori socialmente utili non costituisce requisito fondamentale ai fini dell'ammissione al concorso.

1. 17. Michielon, Pagliarini, Covre.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Qualora, al fine di garantire un potenziamento definitivo delle risorse di personale a disposizione del Ministero della giustizia, si proceda all'indizione di concorsi pubblici, per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo l'aver svolto lavori socialmente utili costituisce titolo preferenziale esclusivamente in caso di parità di punteggio.

1. 18. Michielon, Pagliarini, Covre.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. I soggetti di cui al comma 1, per poter esercitare le mansioni cui sono assegnati, devono avere i requisiti professionali accertati da un'apposita commissione istituita dal Ministro della giustizia.

1. 33. Gazzara.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. I soggetti di cui al comma 1 devono avere i requisiti professionali per poter esercitare le mansioni loro affidate.

1. 31. Gazzara.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Condizione per la stipula dei contratti di cui al comma 1 è il possesso dei titoli e dei requisiti professionali inerenti le mansioni che si devono svolgere.

1. 34. Gazzara.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I contratti di cui al comma 1 non possono comunque essere stipulati per coprire esigenze di organico di figure pro-

fessionali per cui sono stati espletati concorsi, le cui graduatorie erano ancora valide al 10 marzo 2000.

1. 37. Cangemi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1999, n. 494, sono aggiunte, in fine, le parole: « nonché dai benefici di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 ».

1. 01. Michielon, Pagliarini, Covre.

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: quanto a lire 23.878 con le seguenti: quanto a lire 34.663.

Conseguentemente, al medesimo comma 1):

alla lettera a), sostituire le parole: per lire 23.878 con le seguenti: per lire 34.663; sopprimere la lettera b).

2. 1. Michielon, Pagliarini, Covre.

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) quanto a lire 938.989.021 per l'anno 2001 e lire 468.779.532 per l'anno 2002, occorrenti per i lavoratori impegnati nei centri di prima accoglienza si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.2.1 del Ministero della giustizia.

2. 2. Taborelli, Santori.